

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
NARZOLE, ROCCAIONE, FARIGLIANO,
CLAVESANA E CASTELLINO TANARO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2021 il giorno _____ del mese di _____, tra i Comuni di _____
rappresentato da _____ si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

- le Amministrazioni comunali di cui sopra con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Narzole, Roccavione, Farigliano, Clavesana e Castellino Tanaro stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPOFILA

Il Comune di Narzole ai sensi dell'art. 2, comma 2, Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale." assume il ruolo di comune capofila.

Gli enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario interessato, stabiliscono che il segretario in servizio nella Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Narzole, Roccavione, Farigliano, Clavesana e Castellino Tanaro venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata tra i suddetti Comuni, previo rilascio del nulla osta da parte della competente Prefettura – UTG Torino. Con l'assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni QUATTRO sino al 31 dicembre 2025.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali.
- b. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capofila, alla Prefettura – UTG di Torino per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune capofila di Narzole, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei comuni convenzionati.

Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente, ferma restando la possibilità per il segretario di richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune capofila di Narzole, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al sindaco del comune capofila, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Il Segretario, a norma dell'art. 13 del CCNL dell'area funzioni locali in data 17/12/2020 assicura la propria presenza in servizio ed adegua la propria prestazione lavorativa alle esigenze degli Enti convenzionati ed all'espletamento dell'incarico.

L'orario di servizio viene ripartito, in relazione alle esigenze degli apparati burocratici degli enti, tra i Comuni convenzionati nelle seguenti misure percentuali:

- 30,56% Comune di Narzole
- 16,67% Comune di Roccavione

- 16,67% Comune di Farigliano
- 27,77% Comune di Clavesana
- 8,33% Comune di Castellino Tanaro

I Sindaci dei comuni convenzionati e il segretario comunale, ai sensi dell'art. 13 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico e in relazione agli obiettivi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune capofila di Narzole assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati il rimborso delle spese di viaggio da determinarsi con le modalità fissate dal Ministero dell'Interno e/o sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate dai singoli Comuni in base degli accessi effettuati nei diversi Comuni. In ogni caso non sarà computabile nel rimborso il tragitto abitazione – luogo di lavoro così come previsto dal Decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011 ad oggetto *“Rimborso spese di viaggio. Revoca delle deliberazioni del Consiglio Nazionale d'Amministrazione nn.57/99, 241/2002, 282/2003 e 138/2007.”* pertanto la distanza chilometrica sarà computata nel rispetto di detto criterio seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà

tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI – GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 – e quelle di viaggio, saranno ripartite secondo le percentuali di cui all'art. 6 con le seguenti modalità:

Ogni semestre il Comune di Narzole comunicherà ai Comuni di Roccavione, Farigliano, Clavesana e Castellino Tanaro il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel semestre precedente. I Comuni compartecipi provvederanno al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario comunale individuato dal comune Capofila ed autorizzato dall'Albo regionale dei segretari presso la Prefettura di Torino. Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Narzole _____

Comune di Roccavione _____

Comune di Farigliano _____

Comune di Clavesana _____

